

SENT. 146/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA — Presidente

Nicola RUGGIERO — Consigliere

Maria Cristina RAZZANO — Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA — Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di **pensioni**, iscritto al **n.60624** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.851/2022, depositata il 13 dicembre 2022, proposto, **in via principale,** da:

MINISTERO DELLA DIFESA, con sede in Roma, Viale dell'Esercito n.186, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dalla Dr.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso (Capo IV Sezione Contenzioso del Ministero), Codice fiscale GTTMLS72S56C351R, indirizzo di posta elettronica certificata previmil@postacert.difesa.it, delegata dal Direttore Generale del Ministero Dr.ssa Antonella Isola;

contro

-**OMISSIS ,** nato a OMISSIS l' **OMISSIS**, Codice fiscale OMISSIS, non

costituito;

- INPS, con sede in Roma, via Ciro il Grande n.24, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come riportato nella procura speciale depositata dall'Istituto per il presente giudizio e richiamata dalla memoria di costituzione, dagli Avvocati (tra parentesi i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata):

Sebastiano Caruso (sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);

Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);

Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);

elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto;

e

nel giudizio di appello, in materia di **pensioni**, iscritto al **n.60624** del registro segreteria, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio n.851/2022, depositata il 13 dicembre 2022, proposto, **in via incidentale,** da:

INPS come sopra identificato, rappresentato, difeso e domiciliato;

contro

- OMISSIS, nato a OMISSIS l'OMISSIS, Codice fiscale OMISSIS, non costituito;

- MINISTERO DELLA DIFESA come sopra identificato, rappresentato, difeso e domiciliato.

Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 23 giugno 2026, svolta con l'assistenza del Dott. Luca Fruscione, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, la Dr.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della Difesa e l'Avv. Giuseppina Giannico per l'INPS; nessuno presente per l'appellato OMISSIS.

FATTO

1. Il Sig. OMISSIS, non costituito nel presente giudizio di appello, arruolato nell'Arma dei Carabinieri il 27 aprile 1982 e posto in congedo il 29 ottobre 2009, con anzianità di servizio inferiore a 15 anni alla data del 31/12/1995, beneficiario di un trattamento pensionistico calcolato con il "sistema misto" con decreto del 7 aprile 2015, dopo il mancato riscontro ai precedenti atti di diffida e messa in mora del 22 luglio 2020 (per l'INPS) e del 5 marzo 2021 (per l'Arma dei Carabinieri), ha presentato il ricorso del 13 settembre 2021 per la mancata applicazione, nei suoi confronti, della specifica aliquota stabilita in favore del personale militare dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973. Nel ricorso è richiamata la sentenza n.12/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

A seguito del suddetto ricorso, l'INPS ha chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e, in subordine, ha eccepito la prescrizione dei ratei eventualmente riconosciuti al ricorrente. L'Arma dei Carabinieri ha invece rappresentato di aver già comunicato al ricorrente, in data 10 agosto 2022, l'avvenuta adozione del decreto n.65/2022, di pari data, di riliquidazione della pensione in conformità a quanto previsto dalle Sezioni riunite di questa Corte con

le sentenze n.1/2021 e n.12/2021 e di aver chiesto all'Istituto previdenziale di disporre la messa in pagamento. Per tale ragione l'Amministrazione militare, ritenendo di aver già provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico, ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere. Non risulta eccepita, neppure in via subordinata, la prescrizione.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, con la impugnata sentenza n.851/2022, in applicazione dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 e delle sentenze n.1/2021 e n.12/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte, ha accolto "*parzialmente*" il ricorso promosso dall'appellato OMISSIS, "*con conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, compreso tra i 15 e i 18 anni, a decorrere dal 29.10.2009*". Il Giudice di primo grado, come risulta sempre dal dispositivo della sentenza impugnata, ha altresì disposto che "*dalla data di maturazione di ciascun rateo e per ciascuno di essi, deve essere liquidata la maggior somma tra interessi e rivalutazione, fino all'effettivo soddisfo*". Le spese di lite sono state compensate.

Nella motivazione della sentenza, tra l'altro, è espressamente riportato che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'INPS va "*parzialmente*" accolta, atteso che l'Istituto previdenziale è tenuto alla liquidazione della spesa quale "*ordinatore secondario*" e,

inoltre, che la maggior somma tra interessi e rivalutazione sui ratei rideterminati è dovuta "*nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita dalla controparte INPS*". Nel dispositivo della sentenza, nel quale si fa riferimento ad una anzianità del OMISSIS, al 31/12/1995, compresa tra i 15 e i 18 anni (il OMISSIS aveva, invece, a quella data, una anzianità inferiore a 15 anni), dunque, nulla è riportato espressamente in merito alla richiesta estromissione dal giudizio dell'INPS, all'applicazione della prescrizione quinquennale richiesta dall'INPS, alla richiesta dell'Arma dei Carabinieri di dichiarare cessata la materia del contendere e al soggetto (INPS o Ministero della Difesa) tenuto a corrispondere al OMISSIS le somme dovute.

2. Il MINISTERO DELLA DIFESA ha impugnato, con istanza di sospensione cautelare, la menzionata sentenza n.851/2022 "*per insanabile divergenza tra motivazione e dispositivo – difetto assoluto di motivazione – motivazione apparente …*". Il contrasto deriverebbe dall'assenza nel dispositivo della sentenza avversata di qualsiasi riferimento alla prescrizione quinquennale riportata nella motivazione. L'Amministrazione militare, richiamando l'art.170 c.g.c., secondo il quale "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto*", ritiene che la contraddittorietà illustrata determini la nullità della sentenza impugnata essendo inapplicabile la procedura di correzione. L'istanza di sospensione cautelare è stata motivata, quanto al *fumus boni iuris*, con i motivi di appello, per il *periculum in mora*, dalla difficoltà di recupero delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza appellata. L'Amministrazione militare ha

chiesto la vittoria di spese.

3. L'INPS, con appello incidentale, ha chiesto, a sua volta, la riforma della sentenza citata per difformità tra motivazione e dispositivo della sentenza con riferimento alla questione del difetto di legittimazione passiva eccepito nel giudizio di primo grado e per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione sollevata sempre nel giudizio di primo grado. L'Ente previdenziale afferma anche che il dispositivo della sentenza dovrebbe prevedere la condanna solo del MINISTERO DELLA DIFESA a seguito del (parziale) accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva riportata solo nella motivazione. L'Istituto previdenziale ritiene inoltre che, atteso che il primo atto di diffida per il ricalcolo della pensione è del 5 marzo 2021, il diritto a percepire i ratei anteriori al marzo 2016 si è estinto per effetto della prescrizione quinquennale non riportata nel dispositivo della sentenza. L'INPS ha ritenuto fondata l'istanza cautelare del MINISTERO e, per contemperare gli interessi delle parti coinvolte, ha proposto la sospensione della sentenza solo per la parte riferita ai ratei per i quali sussisterebbe la prescrizione.

4. Dopo il rinvio, disposto da questa Sezione con ordinanza n.10/2023 perché il MINISTERO DELLA DIFESA non aveva proceduto alla notifica del decreto di fissazione d'udienza, con successiva ordinanza n.15/2023, questa Sezione ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata perché non risultava provato il *periculum in mora* e, quindi, il "*gravissimo danno*" che scaturirebbe per l'Amministrazione militare dall'esecuzione della sentenza.

5. Nell'udienza del 20 gennaio 2026, la Dr.ssa Guttuso, difensore del MINISTERO DELLA DIFESA, ha segnalato che l'avviso di ricevimento della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza all'Avv. Claudio Fatta, difensore del OMISSIS nel giudizio di primo grado, depositato agli atti, è stato restituito al MINISTERO dall'UNEP con apposta la data, ma privo di alcuna indicazione riguardo al destinatario. L'Avv. Preden, difensore dell'INPS, riferisce che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'avv. Fatta da parte dell'Istituto, appellante incidentale, è andata a buon fine e chiede se ciò possa sanare l'eventuale mancata notificazione da parte dell'appellante principale.

Previa sospensione dell'udienza, considerato che non risultava adeguatamente provato il perfezionamento della notificazione del citato decreto da parte del MINISTERO all'appellato OMISSIS, non costituito, ai sensi dell'art.182, comma 3, c.g.c. secondo il quale "*se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla*", con ordinanza letta in aula di cui è stata disposta la notificazione allo stesso OMISSIS a cura del MINISTERO DELLA DIFESA, è stata fissata l'odierna udienza pubblica per la discussione, sia del predetto gravame che di quello incidentale proposto dall'INPS da riunire. Alle parti è stata data la possibilità di produrre memorie e documenti fino al decimo giorno antecedente l'odierna data.

In data 25 febbraio 2026, il MINISTERO DELLA DIFESA ha depositato la documentazione relativa alla consegna all'Avv. Fatta, a mano e

mediante il servizio postale, della menzionata ordinanza.

Nient'altro risulta depositato dall'INPS e dal OMISSIS

6. Nell'odierna udienza, le parti presenti si sono sostanzialmente riportate alle conclusioni già rassegnate insistendo per il relativo accoglimento. L'Avv. Giannico ha richiamato l'attenzione sull'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in merito all'eccezione di prescrizione. La causa è successivamente passata in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, ai sensi dell'art.184, comma 1, c.g.c. secondo il quale "*tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo*", va disposta la riunione degli odierni appelli, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la medesima sentenza.

2. In via preliminare, va dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt.93 e 191 c.g.c., la contumacia nel presente giudizio d'appello di OMISSIS in quanto lo stesso, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. Dagli atti risulta infatti che all'appellato sono stati regolarmente notificati, presso il difensore del giudizio di primo grado, sia gli appelli proposti dal MINISTERO DELLA DIFESA e dall'INPS che il decreto di fissazione dell'odierna udienza.

3. La presente vertenza scaturisce dalla richiesta del OMISSIS di ottenere il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con riconoscimento dell'aliquota prevista dall'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 e vittoria di spese. La giurisprudenza contabile ha chiarito che "*la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il*

sistema misto, ai sensi dell'art.1, comma 12, della legge n.335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile" (Corte conti, SS.RR., 9 settembre 2021, n.12). Questa conclusione vale per il OMISSIS che, alla data del 31 dicembre 1995, risultava avere una anzianità inferiore a 15 anni.

Come descritto in fatto, gli appelli proposti dal MINISTERO DELLA DIFESA e dall'INPS mirano all'annullamento o alla riforma della sentenza impugnata, in sintesi, per motivi di diritto quali la divergenza tra motivazione e dispositivo della sentenza, il difetto di motivazione o la presenza di una motivazione apparente, la mancata pronuncia sul difetto di legittimazione passiva dell'INPS e sulla eccezione di prescrizione quinquennale.

L'art.170 c.g.c., al comma 1, prevede che "*nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto*" e al successivo comma 4 dispone che "*il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello*". Nei giudizi pensionistici l'appello è, dunque, limitato ai motivi di diritto e, quindi, ai vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo (*ex*

plurimis, Corte conti, SS.RR., 24 ottobre 2000, n.10), tra i quali rientra il vizio di motivazione omessa o apparente. Questo vizio sussiste anche quando manchi l'esame di punti decisivi della controversia o sia rilevato un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte (*ex plurimis*, Corte conti, Sez. III Appello, 5 dicembre 2024, n.272).

La giurisprudenza ha chiarito che "*sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza …, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo …*" e che "*quando, invece, dalla natura complessiva della motivazione, le ragioni del contrasto si dimostrino meramente apparenti, perché comunque vengono illustrate in modo esaustivo e chiaro le ragioni della decisione, allora l'espressione contrastante deve essere considerata alla stregua di un mero errore materiale, risolvibile con la procedura di correzione dell'errore materiale*" (*ex multis*, Corte conti, Sez. II Appello, 29 ottobre 2024, n.267). La procedura di correzione di errore materiale è pertanto ammissibile solo in caso di inesattezze o mere sviste chiaramente riconoscibili e non per modificare o integrare una sentenza o per eliminare errori riguardanti aspetti decisivi.

Alla luce degli elementi normativi e giurisprudenziali illustrati, l'appello proposto, in via principale, dal MINISTERO DELLA DIFESA è ammissibile perché riferito ad un motivo di diritto riguardante un difetto della motivazione su un punto dirimente della controversia ed

è fondato perché sussiste un evidente ed insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata. Tale contrasto è dato dall'assenza nel dispositivo di qualsiasi riferimento alla prescrizione quinquennale riconosciuta nella motivazione. Nel dispositivo della sentenza è infatti riportato che la riliquidazione della pensione in godimento decorre dal 29 ottobre 2009 (data in cui il OMISSIS è stato posto in congedo) senza tenere conto della prescrizione quinquennale riconosciuta nella motivazione. Tale insanabile contrasto impedisce l'individuazione dell'effettivo e concreto comando giudiziale.

Per analoghe ragioni, parimenti ammissibile e fondato è l'appello proposto, in via incidentale, dall'INPS. Anche in questo caso sussiste una evidente difformità tra la motivazione e il dispositivo della sentenza nel quale nulla è riportato in merito alla questione del difetto di legittimazione passiva eccepito dallo stesso Istituto. Il "*parziale*" accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stato, infatti, riportato solo nella motivazione. Come già detto, inoltre, a fronte del riconoscimento nella motivazione della prescrizione quinquennale eccepita dall'Istituto previdenziale nel giudizio di primo grado, nulla è riportato nel dispositivo dove, al contrario, la riliquidazione della pensione in godimento viene disposta con decorrenza dal 29 ottobre 2009 (data in cui il OMISSIS è stato posto in congedo).

Occorre aggiungere, ad ulteriore conferma del vizio di diritto rilevato, che, a parte quanto riportato dagli appellanti, il dispositivo della

sentenza appellata stabilisce di tenere conto "*dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, compreso fra i 15 ed i 18 anni …*" anche se il OMISSIS, come risulta dalla documentazione agli atti e come riportato nella motivazione della stessa sentenza, a quella data, aveva una anzianità contributiva inferiore a 15 anni e non individua chiaramente ed esattamente l'Amministrazione tenuta alla riliquidazione della pensione in godimento. La motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, inoltre, non prevedono nulla in merito alla richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere avanzata dall'Arma dei Carabinieri nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado a seguito della avvenuta adozione, in data 10 agosto 2022, del provvedimento di riliquidazione della pensione, comunicato in pari data all'interessato.

4. In conclusione, in considerazione di quanto previsto dall'art.170 c.g.c., gli appelli proposti sono ammissibili e fondati e, di conseguenza, per i motivi di diritto rilevati, occorre annullare la sentenza impugnata e rimettere gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, previa riunione degli stessi, accoglie l'appello principale del Ministero della Difesa e l'appello incidentale dell'INPS e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al primo Giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito

e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore) — (Pres. Daniela Acanfora)

f.to digitalmente — *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 14 settembre 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art.52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 settembre 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 30 giugno n.196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 14 settembre 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco